

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"GARIBALDI"

Catania

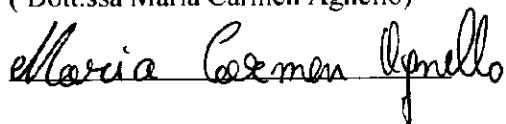
DELIBERAZIONE N. 845 del 20 GIU. 2022

Oggetto: rinnovo della Convenzione tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e la Casa di Cura Valsalva s.r.l. finalizzata all'esecuzione di riscontri autoptici

Proposta N° 80 del 10/06/2022

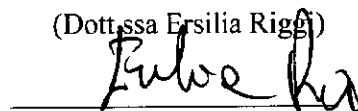
SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

Istruttore e Responsabile del Procedimento
Ex art. 4-6 L.n. 241/90
(Dott.ssa Maria Carmen Agnello)



Il Capo Settore U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Rigo)



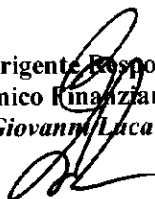
Registrazione Contabile

Budget Anno 2022/2023 Conto _____ Importo € _____ Aut. 110

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)



Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Capo Settore della U.O.C.AFFARI GENERALI

Visti:

- L.R. n. 39/1988, ALL. n.1, paragrafo 4, lett. n), ultimo comma, che obbliga le Case di Cura di dotarsi locali idonei a garantire il servizio mortuario;
- Regolamento per le attività libero professionali intramoenia del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, approvato con delibera n. 1420 del 29.05.2014, modificato con deliberazione n. 464 del 19.12.2014.

Preso atto:

- Del verbale di deliberazione n. 499 del 13.09.2019 di autorizzazione al rinnovo della Convenzione tra questa ARNAS Garibaldi di Catania e la Casa di Cura Valsalva Srl finalizzata all'esecuzione di riscontri autoptici, secondo i termini e le condizioni operative ed economiche previste dalla Convenzione approvata con verbale di deliberazione n. 609/2018, ad oggi scaduta.

Atteso che a seguito dell'attività istruttoria avviata dall'U.O.C. Affari Generali:

- con nota prot. n. 816/22 del 01.03.2022, il Direttore dell'U.O.C. di Anatomia Patologica ha espresso parere favorevole al rinnovo della sopra indicata convenzione *"alle medesime condizioni precedentemente stipulate"*;
- con nota prot. n.615 del 07.03.2022, iscritta al prot. n. 923 del 08.03.2021 dell'U.O.C. Affari Generali, la Direzione Sanitaria Aziendale ha reso parere favorevole al suddetto rinnovo stante che *"nulla sosta in linea sanitaria alla stipula della convenzione di che trattasi"*.

Preso atto che:

- a seguito di successiva attività interlocutoria è stata verificata l'avvenuta fusione tra la "Casa di Cura Valsalva S.R.L." e la "Tigano S.R.L." in " Casa di Cura Valsalva S.R.L." come da nota acquisita con prot. n. 2558 del 08.06.2022 con allegato l'atto di fusione avvenuto il 08.11.2021.

Considerato:

- che le attività oggetto del presente accordo saranno svolte a cura del Prof. G. Bartoloni presso il P.O. Garibaldi di Nesima *"al di fuori dell'orario di lavoro secondo il regime di attività libero professionale intramoenia"*, secondo quanto previsto dall'art.3;
- che *"la tariffazione applicata sarà quella contenuta nel vigente tariffario SIAPEC del 31/10/2002"*, ai sensi dell'art. 3, maggiorata delle spese per l'utilizzo della struttura *"quantificate in € 103,9 per ogni esame effettuato, importo incamerato totalmente dall'azienda"*;
- Che la Convenzione avrà la durata di anni uno con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo e con possibilità di recesso secondo quanto previsto dall'art. 7;
- Che la Casa di Cura Valsalva S.R.L. corrisponderà all'ARNAS Garibaldi un compenso base fisso di € 1.500,00 quale disponibilità per l'attività resa e quanto previsto dall'art. 5;
- che a seguito della suddetta fusione le Unità Operative afferenti le attività di riscontri autoptici saranno la Casa di Cura Valsalva S.R.L. e la Clinica Sant'Agata.

Ritenuto:

- che le riportate prestazioni saranno effettuate al di fuori dell'orario di servizio e nell'ambito delle attività libero professionale intramoenia, giusta art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica;
- che l'importo relativo alle singole prestazioni rese ed incamerato totalmente dall'ARNAS Garibaldi di Catania, è da imputare per il 20% nel bilancio aziendale e per l'80% a favore del professionista e ciò al fine di superare l'eccessiva "standardizzazione della convenzione...", giusto indicatore 1.17 previsto tra gli obiettivi di performance dell'anno 2022 .

Ritenuto pertanto potersi:

- Autorizzare la stipula della Convenzione tra questa ARNAS Garibaldi di Catania e la Casa di Cura Valsalva Srl finalizzata all'esecuzione di riscontri autoptici, secondo i termini e le condizioni operative ed economiche previste dalla Convenzione approvata con verbale di deliberazione n. 609/2018 e rinnovata con verbale di deliberazione n. 499 del 13.09.2019;
- Prendere atto che il sopra indicato accordo di convenzione è da adeguare all'avvenuta fusione tra la "Casa di Cura Valsalva S.R.L." e la "Tigano S.R.L." in " Casa di Cura Valsalva S.R.L.";
- Prendere atto che la suddetta convenzione avrà validità di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione;
- Stabilire la ripartizione dei compensi come previsti dalla sopra indicata convenzione, ai sensi del Regolamento aziendale per le attività libero professionali intramoenia del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario approvato con regolamento n. 1420 del 29.05.2014, modificato con delibera n. 469/2014 ;
- Trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta alla Casa di Cura Valsalva SRL, nonché al Direttore dell'U.O.C. di Anatomia Patologica ed al Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario.

Allegato e parte integrante e sostanziale:

bozza di convenzione tra questa ARNAS Garibaldi di Catania e la Casa di Cura Valsalva Srl finalizzata all'esecuzione di riscontri autoptici.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

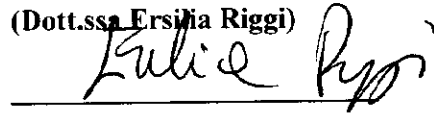
- Autorizzare la stipula della Convenzione tra questa ARNAS Garibaldi di Catania e la Casa di Cura Valsalva Srl finalizzata all'esecuzione di riscontri autoptici, secondo i termini e le condizioni operative ed economiche previste dalla Convenzione approvata con verbale di deliberazione n. 609/2018 e rinnovata con verbale di deliberazione n. 499 del 13.09.2019;
- Prendere atto che il sopra indicato accordo di convenzione è da adeguare all'avvenuta fusione tra la "Casa di Cura Valsalva S.R.L." e la "Tigano S.R.L." in " Casa di Cura Valsalva S.R.L.";
- Prendere atto che la suddetta convenzione avrà validità di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione;
- Stabilire la ripartizione dei compensi come previsti dalla sopra indicata convenzione e che l'importo relativo alle singole prestazioni rese ed incamerato totalmente dall'ARNAS Garibaldi di Catania, è da imputare per il 20% nel bilancio aziendale e per l'80% a favore del professionista e ciò

al fine di superare l'eccessiva "standardizzazione della convenzione...", giusto indicatore 1.17 previsto tra gli obiettivi di performance dell'anno 2022 ;

- Trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta alla Casa di Cura Valsalva SRL, nonché al Direttore dell'U.O.C. di Anatomia Patologica ed al Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario.

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e pertanto dispone di:

1. Autorizzare la stipula della Convenzione tra questa ARNAS Garibaldi di Catania e la Casa di Cura Valsalva Srl finalizzata all'esecuzione di riscontri autoptici, secondo i termini e le condizioni operative ed economiche previste dalla Convenzione approvata con verbale di deliberazione n. 609/2018 e rinnovata con verbale di deliberazione n. 499 del 13.09.2019.
2. Prendere atto che il sopra indicato accordo di convenzione è da adeguare all'avvenuta fusione tra la "Casa di Cura Valsalva S.R.L." e la "Tigano S.R.L." in "Casa di Cura Valsalva S.R.L.";
3. Prendere atto che la suddetta convenzione avrà validità di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione;
4. Stabilire la ripartizione dei compensi come previsti dalla sopra indicato convenzione e che l'importo relativo alle singole prestazioni rese ed incamerato totalmente dall'ARNAS Garibaldi di Catania, è da imputare per il 20% nel bilancio aziendale e per l'80% a favore del professionista e ciò al fine di superare l'eccessiva "standardizzazione della convenzione...", giusto indicatore 1.17 previsto tra gli obiettivi di performance dell'anno 2022 .
5. Trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta alla Casa di Cura Valsalva SRL, nonché al Direttore dell'U.O.C. di Anatomia Patologica ed al Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario.
6. Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Allegato e parte integrante e sostanziale:

Bozza di convenzione tra questa ARNAS Garibaldi di Catania e la Casa di Cura Valsalva Srl finalizzata all'esecuzione di riscontri autoptici.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il segretario

Dott.ssa Maria Antonietta L. Calzi



_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ _____ e ritirata il giorno _____	
L'addetto alla pubblicazione _____	
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.	
Catania _____	Il Direttore Amministrativo _____
Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____	
Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____	

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



**Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale e di alta specializzazione "GARIBALDI"
Catania**

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI RISCONTRI AUTOPTICI

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, cod. fisc. e partita IVA 04721270876, rappresentata dal dott. Fabrizio De Nicola, domiciliato per la carica di Direttore Generale, Piazza S. Maria di Gesù n° 5;

E

La Casa di Cura Valsalva S.r.l. con sede legale in Catania, Viale A. Usodimare ang. Via Galermo, 109 C.F. e P. IVA n. 01275220893, rappresentata dalla dott.ssa Maria Baccio, domiciliata per la carica di Presidente del Consiglio D'Amministrazione presso la sede stessa.

PREMESSO

Premesso che le Case di Cura hanno l'obbligo di dotare il servizio mortuario di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici anche mediante convenzione, così come stabilito dalla LR. n.39 del 12/11/1988, allegato 1, paragrafo 4, lettera n). ultimo comma;

Che, con nota del 4-6-2021 il legale rappresentante della Casa di Cura Valsalva ha richiesto il rinnovo convenzione per l'esecuzione di riscontri diagnostici anatomopatologici;

Che il prof. Giovanni Bartoloni, opportunamente contattato, ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle prestazioni richieste in regime di attività libero professionale;

Che il Direttore Sanitario aziendale ha espresso parere favorevole;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse fanno parte della presente convenzione.

Art. 2

L'ARNAS Garibaldi assicura l'allestimento di riscontri autoptici completi di preparati citologici ed istologici, l'esecuzione tecnica e la compilazione dei referti, inviando gli stessi per posta, se espressamente richiesto, o restituendoli al vettore della Struttura richiedente.

Tutti gli oneri relativi alla salma, compresi quelli del trasporto per e dal nosocomio si intendono a totale carico della Casa di Cura Valsalva.

Art. 3

Gli eventuali esami autoptici saranno effettuati a cura del prof. Giovanni Bartoloni presso il P.O. Garibaldi Nesima al di fuori dell'orario di servizio, in regime di attività libero professionale intramoenia e la tariffazione applicata sarà quella contenuta nel vigente tariffario SIAPEC del 31/10/2002 maggiorata delle spese per l'utilizzo della struttura che vengono quantificate in €. 103,29 per ogni esame effettuato, importo che verrà incamerato totalmente dall'Azienda

Art. 4

Il nomenclatore tariffario è stato approvato dal Consiglio Direttivo SIAPEC il 31/10/2002 e comprende le tariffe NOT nazionale di cui al D.M. Sanità 22/07/1996 e D.A. Sanità Reg. Siciliana 11/12/1997, integrate con le tariffe SIAPEC per tutte le voci mancanti.

Art. 5

Per l'attività oggetto della presente convenzione la Casa di Cura Valsalva corrisponderà all'ARNAS Garibaldi un compenso base fisso di €.1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di corrispettivo per la disponibilità resa ai fini in questione e si impegna a corrispondere alla stessa, inoltre, il compenso pattuito all'art.2 con cadenza mensile posticipata, in base agli esami richiesti ed effettuati in tale periodo

Art. 6

La convenzione avrà la durata di anni uno con decorrenza dalla data della sottoscrizione, senza tacito rinnovo imposto dall'art.44 della Legge 724 del 23/12/94, sostitutivo dell'art.6 della Legge 537 del 24/12/93

Art. 7

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto in qualunque momento, con preavviso scritto di 30 giorni, di recedere dalla convenzione stessa. Tale preavviso verrà inoltrato tramite posta certificata ed avrà effetto dalla data di inoltro

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le Parti si rimettono alle norme vigenti in materia e concordano di approvare eventuali opportune modifiche mediante la stipula di atti aggiuntivi.

Art.9

La presente convenzione, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131/86, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le spese sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto approvato e sottoscritto

Catania li,

PER L'ARNAS IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott. Fabrizio De Nicola)

PER LA CASA DI CURA VALSAVA
(Dott.ssa Maria Baccio)